

24 novembre 2021 – Bozen

«Co-programmazione – Co-progettazione – Accreditamento»
(d. lgs. n. 117/2017- art. 55) Nuove basi per una collaborazione
tra Amministrazione Pubblica ed Enti del Terzo Settore



La nuova concezione giuridica del Terzo settore e
la sua relazione con il decisore pubblico.

Potenzialità e sfide dell'implementazione della
Riforma del Terzo settore

Prof. Alceste Santuari

alceste.santuari@unibo.it



LA NUOVA CONCEZIONE GIURIDICA DEL TERZO SETTORE

- Riconoscimento della terzietà, originalità e autonomia
- Riconoscimento del collegamento funzionale tra attività (di interesse generale) e finalità
- Dilata lo spettro dell'imprenditorialità
- Dilata lo spettro dell'azione pubblica
- Dilata lo spettro delle reti e delle partnership
- Aumenta le responsabilità (e gli adempimenti) in capo agli ETS



obiettivo ultimo della Rts: art. 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117

il valore strategico degli artt. 4 e art. 5 del CTS

Gli istituti giuridici cooperativi di cui al CTS sono strettamente connessi alle forme giuridiche e alle caratteristiche organizzative degli ETS ?



LA RELAZIONE DEGLI ETS CON IL DECISORE PUBBLICO

L'evoluzione recente:

Dal «si può fare» (legittimità) al

«come fare» (le procedure)



QUESITO

**Esiste una (presunta) primazia di
alcune procedure su altre
oppure
è raccomandabile un loro utilizzo
«selettivo» e «motivato» ?**



UN PRIMO TENTATIVO DI DISCRIMEN GIURIDICO

CONCORRENZA: si applica il d. lgs. n. 50/2016
SOLIDARIETA' E SUSSIDIARIETA': si applica il d.
lgs. n. 117/2017

Ogni attività umana non connotata da un rilievo economico è radicalmente fuori dalla disciplina del D.Lgs. 50 del 2016 e seguirà altra eventuale disciplina... ma non il D.Lgs 50 del 2016

Capacità di tenuta della distinzione?

(cfr. Tar Puglia, sez. Lecce, sez. I, sentenza n. 1635 del 15 novembre 2021)

I PRINCIPI DELL'ART. 55



Sussidiarietà

Cooperazione

Efficacia

Efficienza


Economicità

Omogeneità

Copertura finanziaria e patrimoniale

Responsabilità ed unicità dell'amministrazione

Autonomia organizzativa e regolamentare



GARE vs. ISTITUTI COOPERATIVI

Rapporto di committenza (sinallagma)/ **Collaborazione**

Servizio / **attività, progetto** (regge?)

Criteri di valutazione: prezzo/elementi qualitativi vs. **progetto qualitativo**

Art. 55: Condivisione di obiettivi; maggior peso alla discrezionalità amministrativa; combinazione tra qualità progettuale e specificità soggettiva; fonte normativa: l. 241/1990



D.M. 72/2021

LINEE GUIDA SUGLI ISTITUTI COOPERATIVI DI CUI AL CTS

interesse e volontà delle Regioni di adottare strumenti di indirizzo e di coordinamento che possano contribuire a sostenere l'azione, gli interventi e la progettualità degli enti locali nella loro interazione con gli enti non lucrativi che operano nell'ambito delle attività di interesse generale



ANAC SU CASE DI QUARTIERE COMUNE DI BOLOGNA 21 SETTEMBRE 2020

1. Trattasi di rapporto gratuito e le CdQ devono autofinanziarsi e autosostenersi
2. Le CdQ non possono essere ricondotte nella nozione di “servizi sociali” del Comune di Bologna, atteso che manca, in re ipsa, la causa, ossia non è previsto alcun affidamento a terzi di un servizio;
3. Le CdQ rappresentano una esperienza che, fortemente ancorata al principio di sussidiarietà, “valorizza l’autonomia dei corpi intermedi nella costruzione di risposte comunitarie al bisogno sociale”;
4. Il Codice del Terzo Settore e la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020 confermano la legittimità da parte degli enti pubblici locali di coinvolgere gli enti del terzo settore (ovvero di essere coinvolti dagli stessi) per la definizione, organizzazione ed erogazione di attività di interesse generale (che ricordiamo sono puntualmente individuate nell’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017)



L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E L'ADOZIONE DI LINEE GUIDA/ REGOLAMENTARE DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI

- autonoma potestà regolamentare degli enti locali
 - linee guida approvate dalla giunta (es. Bologna)
 - il regolamento é approvato dal consiglio comunale e può costituire una base di discussione e di riflessione anche per le zone sociali, i distretti socio-sanitari, le aree vaste, le città metropolitane in cui gli enti locali sono collocati e coinvolti
- (cfr. TAR Campania Sez. V, 1 aprile 2021, n. 2227)



POTENZIALITÀ E SFIDE DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

- Servizi, attività e prestazioni socio-sanitarie (es. budget di salute)
- Organizzazione interna agli enti pubblici/aziende sanitarie: unità di missione

In particolare alla luce delle disposizioni contenute
nella legge di Bilancio 2022 e nel PNRR